

MINISTERO
PUBBLICA ISTRUZIONE

LIC

LE GUIDE DI TUTTOSCUOLA

GENNAIO 2019

**COME CAMBIA
L'ESAME
DI MATURITÀ**



TUTTOSCUOLA.com

da quarant'anni l'informazione educativa

L'INFORMAZIONE PIÙ AUTOREVOLE

- Lo storico mensile **Tuttoscuola** ✓
- Il portale **www.tuttoscuola.com** ✓
- La newsletter **Tuttoscuola FOCUS** ✓
- Guide e Dossier ✓

LA FORMAZIONE DI QUALITÀ

- ✓ Corsi con Università
- ✓ Webinar formativi e informativi



SOLUZIONI INNOVATIVE

- ✓ In collaborazione con IUL/Indire

Una piattaforma multimediale unica per l'Education

+ ISTRUZIONE è LA SOLUZIONE

L'UNIVERSITÀ LUMSA PER I GIOVANI:

19 corsi di laurea in

Economia - Giurisprudenza - Mediazione linguistica - Scienze politiche
Servizio sociale - Scienze dell'educazione - Formazione primaria - Psicologia
Scienze della comunicazione - Informatica e data science

5 BUONI MOTIVI PER STUDIARE ALL'UNIVERSITÀ LUMSA

- 1 Soddisfazione dei laureati più alta della media nazionale (95,9% vs 88,1%)
- 2 Un'Ateneo internazionale con 5 double degree e studenti provenienti da 53 Paesi
- 3 Regolarità negli studi superiore alla media nazionale (67,1% vs 51,1%)
- 4 185 accordi internazionali con università europee e extra-europee
- 5 Oltre 1.040 stage e tirocini attivati ogni anno in 2.000 aziende/enti convenzionati

#LevelUp

L'UNIVERSITÀ LUMSA PER GLI INSEGNANTI:

- Corsi di formazione e aggiornamento
- Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro
- Lezioni universitarie nelle Scuole
- Incontri con gli studenti in Università
- Progetti-ponte con le Scuole

e oltre 40 master universitari () in

Psicologia - Diritto - Sostenibilità - Fintech - Giornalismo - Compliance
Management - Beni culturali - Criminologia - Marketing - Risorse umane
Relazioni internazionali - Bioarchitettura - Consulenza del lavoro

#LevelUp

Concorso DS, verso la prova orale

Il prossimo leader per l'educazione potresti essere tu!

I risultati della prova scritta del concorso DS non saranno noti prima di fine dicembre o addirittura dopo. Una volta pubblicati, la data della prova orale potrebbe poi essere piuttosto ravvicinata.

Il rischio è quello **di interrompere il ritmo col quale hai studiato** e di ritrovarti con poco tempo per strutturare una preparazione adeguata. **Non possiamo rischiare di disperdere quanto costruito finora.**

Tuttoscuola ha quindi progettato **“Concorso DS, verso la prova orale”**, una soluzione di **18 webinar**. Tutti i webinar potranno essere seguiti anche in registrata. Il percorso è suddiviso in due fasi (prima e dopo il risultato dello scritto):

1. Concorso DS, verso la prova orale **FASE A**

DAL 6 DICEMBRE 2018 AL 30 GENNAIO 2019

10 webinar di un'ora e mezza, nei quali saranno affrontati da un esperto e da un Dirigente scolastico di qualificata esperienza casi concreti e pratici relativi ai compiti specifici del DS: **“Uno, dieci, cento casi di vita scolastica per il DS”**.

Prezzo FASE A € **125**

Previste offerte particolari per chi ha già partecipato alle precedenti fasi del corso.

È possibile pagare con Carta del Docente.

2. Concorso DS, verso la prova orale **FASE B**

DOPO LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROVA SCRITTA

8 webinar.

Tutti i webinar saranno visibili anche in registrata: il giorno successivo alla diretta di ogni webinar gli iscritti riceveranno una mail con il link per poterla vedere tutte le volte che vorranno.

Il protagonista sarai tu: presenterai dei “casi” di vita scolastica proponendo la loro “visione” da DS (come li affronterebbero in veste di DS). I formatori ti forniranno feedback e commenti. Questo processo rafforzerà la tua preparazione per sostenere la prova orale.



Scopri programma, calendario dei webinar e come acquistare la **FASE A** del percorso **“Concorso DS, verso la prova orale”** scannerizzando il QR Code qui a lato con il tuo smartphone o su **tuttoscuola.com!**



Come cambia l'esame di maturità

La maturità 2019 sarà la sintesi di una duplice innovazione dell'esame di Stato. Da una parte, troveranno applicazione per la prima volta le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017 della Buona Scuola; dall'altra, vi saranno ulteriori sviluppi del decreto, mentre alcune delle modifiche introdotte rimarranno sospese e rinviate, lasciando intendere nuovi possibili cambiamenti.

Potrebbe, quindi, essere una maturità transitoria, in attesa di assestamento. Peraltro, il Ministero dell'Istruzione ha annunciato per i primi mesi del 2019 ulteriori informative per fare chiarezza sul quadro complessivo attuale di questa nuova maturità.

Per aiutare dirigenti, docenti, famiglie e studenti a orientarsi in questo cambiamento, Tuttoscuola ha predisposto questa guida per capire, in modo approfondito e dettagliato, cosa è rimasto del precedente ordinamento e quanto di nuovo o modificato si troverà nella maturità 2019.

Per ogni aspetto trattato, la guida riporta anche in modo essenziale le normative di riferimento e un glossario minimo essenziale.

La guida si avvale anche di tabelle di sintesi per il raffronto tra l'ordinamento precedente e quello presente e per l'individuazione delle competenze dei soggetti coinvolti, accompagnate da alcune FAQ esplicative.

Sommario

Introduzione	7
Ammissione all'esame: obbligo (rinvio) di partecipazione alle prove INVALSI	8
Ammissione all'esame: obbligo (rinvio) di partecipazione alle attività di Alternanza	11
Validità dell'anno scolastico	12
Ammissione all'esame	14
Esame preliminare per i candidati esterni	20
Crediti scolastici e crediti formativi	22
Sedi dell'esame	24
Commissioni d'esame	26
Le prove d'esame: gli scritti	28
Le prove d'esame: il colloquio	32
Esiti degli esami	34
Il bonus e la lode	36
Studenti con disabilità all'esame	38
Studenti con DSA all'esame	40
Diploma e curriculum	42
Sintesi dei cambiamenti a confronto	44
I protagonisti del nuovo esame di maturità	46
FAQ relative al nuovo esame di maturità	50



Introduzione

Il decreto legislativo sulla valutazione degli alunni (Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62), recante **Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato**, in attuazione di apposita delega (*Art. 1, commi 180, 181, lettera i), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 10 - Buona Scuola*), modifica, tra l'altro, l'**esame di Stato** al termine del II ciclo (esame di maturità), con effetto a decorrere dall'anno scolastico 2018-19.

A differenza di quanto disposto per il primo ciclo in materia di valutazione, nel secondo ciclo le modifiche introdotte dal decreto legislativo sono limitate al solo esame di Stato e non riguardano, pertanto, le valutazioni delle classi intermedie.

La prima applicazione di questa maturità riformata avverrà nel giugno-luglio 2019.

Come? Con quali regole? Cosa cambia?

Esaminiamo di seguito le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 62/2017, seguendo la normale successione dei procedimenti e delle attività nelle diverse fasi che precedono l'esame, che lo accompagnano e che lo seguono.



Ammissione all'esame: **obbligo (rinviato) di partecipazione alle prove INVALSI**

In ordine temporale, nella fase che precede l'esame vero e proprio, sono previste le prove INVALSI, una novità assoluta per l'esame di maturità per il quale non sono mai state previste prove nazionali standardizzate.

Va però precisato che le prove non si svolgeranno all'interno dell'esame e non incidiranno nemmeno sul voto finale.

Il decreto legislativo 62/2017 prevedeva, tra l'altro, che per la maturità 2019 la partecipazione fosse requisito di ammissione all'esame, ma la legge 108/2018 "Milleproroghe" ne ha differito di un anno l'effetto. Pertanto, per l'a.s. 2018-19 le prove INVALSI si svolgeranno ugualmente, ma non avranno ricadute di nessun tipo sull'esame di maturità 2019.

Le prove nazionali predisposte dall'INVALSI, che avrebbero dovuto svolgersi a cominciare dall'anno scolastico 2018-19 un paio di mesi prima dell'esame vero e proprio, sono prove che, pur non concorrendo alla determinazione del voto finale dell'esame, dal 2019-20 saranno decisive per l'ammissione, in quanto la partecipazione da parte degli studenti costituirà requisito necessario per l'accesso all'esame.

Senza la partecipazione alle prove nel 2019-20 lo studente non sarà ammesso all'esame. Per il 2018-19 la partecipazione è indifferente rispetto all'ammissione all'esame. Tutto questo vale anche per gli studenti **privatisti** (candidati esterni) che avranno l'obbligo di sottoporsi alle prove presso la stessa scuola statale o paritaria dove dovranno sostenere l'esame.

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

La disposizione prevede anche che per gli studenti assenti per gravi motivi documentati siano previste prove nazionali suppletive.

Le prove nazionali standardizzate si effettueranno entro il **mese di aprile**.

Due altre novità riguardano le prove: la modalità di svolgimento e le discipline coinvolte.

Le prove si effettueranno in modalità **computer based** e riguarderanno non soltanto **italiano e matematica**, come avviene tuttora nella rilevazione degli apprendimenti per gli studenti del secondo anno di corso degli stessi istituti, ma riguarderanno anche **l'inglese**.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 19 - Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI

1. *Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, **computer based**, anche in modalità adattiva, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in **italiano, matematica e inglese**, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'Art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una **sessione suppletiva** per l'espletamento delle prove.*
2. *Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori.*
3. *Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.*

Dal testo della legge 106/2018

Art. 6, comma 3-septies. *Il termine di entrata in vigore dell'Art. 13, comma 2, lettera b), e dell'Art. 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.*

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 14 - Candidati esterni

[...]

3. *L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI.*

Art. 20 - Studenti con disabilità e studenti con DSA

...

8. *Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'Art. 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.*

[...]

14. *Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'Art. 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA **dispensati dalla prova scritta di lingua straniera** o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.*

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

Per gli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) debitamente certificati saranno previste particolari misure per favorire la loro partecipazione alle prove; se gli studenti con DSA sono già stati dispensati dalla prova scritta o completamente esonerati da questo insegnamento non sostengono la prova nazionale di inglese.

GLOSSARIO MINIMO

INVALSI = Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema d'Istruzione, Ente di Ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Tra l'altro effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, predispone i test per la rilevazione degli apprendimenti conseguiti dagli studenti.

Computer based = modalità di svolgimento delle prove al computer,

Prove di posizionamento = per la lingua straniera le prove consentono di individuare il livello di competenza linguistica degli alunni,

Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue = il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) è un sistema descrittivo impiegato per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera europea. Prevede sei livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2) e tre livelli intermedi (A2+, B1+, B2+).

Le rilevazioni INVALSI, essendo riferite all'accertamento a mezzo computer con individuazione di competenze parziali (comprensione e produzione scritta), si limiteranno a definire vari livelli, ispirati, ma non corrispondenti, a quelli ufficiali del Quadro Europeo delle Lingue.



Ammissione all'esame: **obbligo (rinviato) di partecipazione ad attività di Alternanza**

Oltre alla partecipazione alle prove INVALSI, il decreto legislativo 62/2017 prevede, come requisito di ammissione all'esame, la partecipazione degli studenti ad attività di Alternanza scuola-lavoro. Tuttavia la legge "Milleproroghe" 2018 (l. 106/18) ne ha disposto il rinvio al 2019-20.

La proroga vale anche per i candidati esterni (privatisti) per i quali, comunque, dovrà essere anche definito cosa si intende per attività assimilabili, così come indicato dal decreto legislativo.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 13, comma 2, lettera C - **Ammissione dei candidati interni:** *svolgimento dell'attività di Alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di Alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'Art. 14, comma 3, ultimo periodo.*

Art. 14 Ammissione dei candidati esterni, comma 4 - *L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di **attività assimilabili** all'Alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.*

Dal testo della legge 106/2018

Art. 6, comma 3-octies. *Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'Art. 13, comma 2, lettera C, nonché dell'Art. 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili all'Alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.*



Validità dell'anno scolastico

Preliminare all'ammissione all'esame di Stato, come previsto anche per gli studenti di tutte le classi di scuola secondaria di I e II grado, è l'accertamento della validità dell'anno scolastico per gli studenti interni dell'ultimo anno di corso candidati all'esame.

Nella scuola secondaria di II grado per essere ammessi all'esame di Stato (così come per l'ammissione alla classe successiva) attualmente è richiesta per ogni studente la presenza alle lezioni per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Un esempio per capire. Uno studente che frequenta un liceo scientifico, dove al quinto anno vi è un orario di 30 ore settimanali per le ordinarie 33 settimane previste dal calendario scolastico, avrà un monte ore annuale dovuto di 990 ore (30x33). Per la validità dell'anno scolastico dovrà assicurare una presenza alle lezioni per tre quarti di quell'orario annuale, cioè non meno di 742,5 ore complessive nell'anno.

Per casi eccezionali e motivati, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe a tale limite, purché sussistano le condizioni minime necessarie per la valutazione dello studente.

Le deroghe sono deliberate preventivamente dal collegio dei docenti, mentre la loro applicazione e l'accertamento della situazione personale degli studenti per decidere la validità dell'anno scolastico è rimessa al consiglio di classe.

Prima di procedere allo scrutinio, se il consiglio di classe accerta il mancato raggiungimento del limite di presenze, nonostante l'applicazione delle deroghe, e l'insussistenza delle condizioni minime per la valutazione, il consiglio stesso dispone con atto for-

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

male verbalizzato la non validità dell'anno scolastico e la conseguente non ammissione dello studente all'esame.

Per gli studenti non ammessi all'esame a causa della non validità dell'anno scolastico non si procede nemmeno allo scrutinio.

Il decreto legislativo 62/2017 cosa prevede ora sulla validità dell'anno scolastico per le assenze dalle lezioni? Cambia qualcosa?

Sulla **validità** dell'anno scolastico il decreto **non ha modificato nulla** né ha abrogato le precedenti disposizioni che restano, pertanto, integralmente confermate, come previsto dal DPR 122/2009 (Art. 14, comma 2).


In base a tale disposizione, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, fatte salve, appunto, eccezionali deroghe disposte dal Collegio docenti e applicate dai Consigli di classe.

GLOSSARIO MINIMO

Monte ore annuo personalizzato = a differenza del monte ore annuo delle lezioni (totale complessivo di tutte le ore previste per lo svolgimento delle attività didattiche in una scuola derivante dall'orario settimanale delle lezioni moltiplicato per il numero delle settimane di lezione secondo il calendario scolastico) possono esserci casi individuali di alunni autorizzati preventivamente a non partecipare di diritto alle lezioni. In tali casi il loro monte orario annuo sarà inferiore a quello delle lezioni.

Il Miur nel 2011, con circolare n. 20 ha individuato alcune particolari situazioni che prevedono la non presenza legittima di alunni a scuola, quali:

- la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- l'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).



Ammissione all'esame

In base alla precedente normativa, prevista dall'Art. 6 del DPR 122/2009 sulla valutazione, gli studenti, candidati interni, venivano ammessi all'esame se nello scrutinio finale conseguivano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Già per la maturità 2017 e per quella 2018 anche per una sola insufficienza era certa la **non** ammissione all'esame. Per la maturità 2019, quando troverà applicazione per la prima volta l'innovazione introdotta dal decreto legislativo 62/2017, **cambierà qualcosa oppure tutto sarà confermato?**

Il nuovo decreto legislativo **innova** l'istituto dell'ammissione all'esame con riferimento sia alle votazioni conseguite nelle varie discipline di studio che ad altri importanti requisiti (partecipazione obbligata - e rinviata al 2019-20 - alle prove nazionali **INVALSI** e allo svolgimento delle attività di **Alternanza scuola-lavoro**).

Per quanto riguarda invece le votazioni, in caso di **insufficienza** in una o più discipline **non è più esclusa** l'ammissione all'esame, in quanto il Consiglio di classe può comunque deliberare l'ammissione dello studente con adeguata motivazione. Pertanto, a differenza di quanto tuttora previsto, **non sarà più necessario avere conseguito la sufficienza di sei decimi in ogni disciplina di studio**. Lo studente potrà essere ammesso all'esame anche se i suoi livelli di apprendimento non sono completamente sufficienti.

A differenza dell'esame di licenza al termine del I ciclo per la cui ammissione è indifferente la valutazione del comportamento, in quanto ricondotta a semplice giudizio, per l'esame di maturità, invece, il **voto di comportamento potrà determinare la non ammis-**

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

sione (se inferiore a sei decimi), in quanto non è stato oggetto di innovazione, rimanendo, infatti, espresso con voto numerico.

Come per la scuola secondaria di I grado, permane anche la disposizione, contenuta nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998), che prevede la non ammissione all'esame, deliberata dal Consiglio d'istituto, nei confronti degli studenti che siano incorsi in **reati di particolare gravità** tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

Per un esame più approfondito delle nuove disposizioni del decreto legislativo, relativamente all'ammissione all'esame, vengono di seguito considerate prioritariamente le norme che riguardano i **candidati interni** (Art. 13), per poi esaminare anche le norme relative ai **candidati esterni**, cosiddetti privatisti (Art. 14).

Per i candidati interni (Art. 13) sono richiesti quattro requisiti: la partecipazione alle prove Invalsi (a decorrere dal 2019-20), la validità dell'anno scolastico, l'attività di Alternanza scuola-lavoro (a decorrere dal 2019-20), i voti sufficienti in ogni disciplina e nel comportamento (con possibile salvataggio del Consiglio di classe).

Per i candidati esterni (Art. 13) invece sono richiesti soltanto due requisiti: la partecipazione alle prove Invalsi e l'attività di Alternanza scuola-lavoro (entrambi a decorrere dal 2019-20).

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 13 - Ammissione dei candidati interni

È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'Art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'Art. 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n. 122;
- b) **partecipazione**, durante l'ultimo anno di corso, alle **prove predisposte dall'INVALSI**, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'Art. 19;
- c) **svolgimento dell'attività di Alternanza scuola-lavoro** secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- d) **votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina** o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

Come per l'esame di licenza, il voto del **docente di religione** e quello delle **attività alternative**, se decisivo per l'ammissione degli studenti che si avvalgono dei loro insegnamenti, viene motivato e registrato a verbale.

Dal testo del Decreto 62/2017

Estratto dal comma 2 dell'Art. 13

il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;

il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Studenti con disabilità o con DSA

Il decreto legislativo, rispetto alle disposizioni precedenti, **semplifica decisamente le condizioni richieste** per l'ammissione all'esame degli studenti con disabilità o con DSA. Per gli studenti con disabilità il decreto non prevede nemmeno che si tenga conto per l'ammissione del PEI, mentre, al contrario, per gli studenti con DSA prevede che si tenga conto del piano didattico personalizzato.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 20 - Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

- 1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente Art. 13.*
- 9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente Art. 13, sulla base del piano didattico personalizzato.*

GLOSSARIO MINIMO

Insegnante di Religione Cattolica (IRC) = il citato punto 2.7 del DPR 751/1985 dispone che “Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, **se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale**”.

Piano educativo individualizzato (PEI) = documento che descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati allo **studente con disabilità**, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene:

- finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione di classe;
- gli itinerari di lavoro (le attività specifiche);
- i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività);
- i criteri e i metodi di valutazione;
- le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.

Piano didattico personalizzato (PDP) = documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità.

I contenuti minimi del PDP sono indicati nelle Linee Guida del 2011, come pure i tempi massimi di definizione (entro il primo trimestre scolastico). Per gli alunni con DSA, il consiglio di classe predisponde il Piano Didattico Personalizzato, nelle forme ritenute più idonee e nei tempi che non superino il primo trimestre scolastico, articolato per le discipline coinvolte nel disturbo, che dovrà contenere:

- 1) Dati anagrafici;
- 2) Tipologia del disturbo;
- 3) Attività didattiche individualizzate;
- 4) Attività didattiche personalizzate;
- 5) Strumenti compensativi;
- 6) Misure dispensative;
- 7) Forme di verifica e valutazione personalizzata.

Lo stesso Art. 13, nel regolamentare le condizioni per i candidati interni, precisa che, per gli studenti che accedono all’ultimo anno mediante esame di idoneità, il requisito dell’Alternanza scuola-lavoro sarà regolato dallo stesso decreto che, per i candidati esterni, definirà quali attività siano assimilabili all’Alternanza scuola-lavoro.

Dal testo del Decreto 62/2017

Estratto dall’Art. 13, comma 1, lettera C

Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di Alternanza scuola-lavoro necessarie per l’ammissione all’esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all’Art. 14, comma 3, ultimo periodo.

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

Particolari ammissioni all'esame

Il decreto legislativo conferma, altresì, due altre tipologie di candidati, in situazione straordinaria, che possono essere ammessi all'esame: gli studenti con diploma di "Tecnico" (regione Lombardia) e i cosiddetti "ottisti".

Tecnico: si tratta di una possibilità di ammissione riservata agli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale che hanno frequentato un ulteriore anno integrativo utile per l'accesso all'esame di Stato e al successivo percorso universitario o accademico.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 13, comma 3. *Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di "Tecnico" conseguito nei percorsi del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'Art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le regioni o province autonome.*

Ottisti: sono chiamati in questo modo informale gli studenti del **quarto anno** che, grazie a una votazione di almeno otto decimi ottenuta nello scrutinio finale in ciascuna disciplina e nel comportamento, possono, a richiesta, accedere per merito direttamente all'esame 'saltando' il quinto anno.

Oltre all'elevato rendimento scolastico nel quarto anno, devono avere avuto un percorso pregresso nel biennio precedente con votazioni di almeno sette decimi in ogni disciplina e otto decimi nel comportamento, senza incorrere in non ammissioni.

Il decreto legislativo **ha confermato** nel comma 4 dell'Art. 13 la precedente normativa.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 13, comma 4

4. *Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.*

Per i candidati esterni (cosiddetti privatisti) (Art. 14 - *Ammissione dei candidati esterni*) il decreto conferma in parte quanto previsto dalle disposizioni precedenti in merito alle diverse tipologie di candidati avente titolo a richiedere l'ammissione all'esame di Stato, in base all'età o al percorso di studi già effettuato.

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

Il decreto **non ha confermato**, però, la precedente disposizione che prevedeva l'ammissione dei candidati che **compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame**.

Da notare che la confermata tipologia individuata alla lett. d) riguarda in particolare candidati interni che hanno lasciato la frequenza nella classe dell'ultimo anno di corso **entro il 15 marzo**, perdendo la natura di candidato interno in tempo utile per presentare domanda da candidato esterno per sostenere le prove d'esame nella ex-scuola o in altra.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 14 - Ammissione dei candidati esterni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'Art. 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.



Esame preliminare per i **candidati esterni**

Il decreto legislativo 62/2017 conferma la disposizione che prevede il superamento di un esame preliminare dei candidati esterni, da sostenere normalmente nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni davanti al consiglio della classe collegata alla commissione a cui il candidato esterno è stato assegnato.

Devono sottoporsi all'esame preliminare i candidati che:

- non siano in possesso di promozione all'ultima classe (praticamente tutti),
- siano in possesso di idoneità o promozione all'ultimo anno.

I candidati sono ammessi all'esame di Stato se nell'esame preliminare conseguono un voto di almeno sei decimi in ogni disciplina.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 14 - Esame preliminare

2. [...] l'ammissione dei candidati esterni che **non siano in possesso di promozione all'ultima classe** è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in **possesso di idoneità** o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe.

L'esame preliminare è sostenuto davanti al **consiglio della classe dell'istituto**, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di **sei decimi in ciascuna delle prove** cui è sottoposto.

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

Sempre l'Art. 14 (*Ammissione dei Candidati esterni*) richiama la disposizione che prevede come ulteriore requisito di accesso (dal 2019-20) l'aver sostenuto le **prove nazionali Invalsi** presso l'istituto statale o paritario nel quale sosterranno l'esame e l'aver svolto attività assimilabili all'**Alternanza scuola-lavoro**.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 14 – Altri requisiti per l'ammissione

3. [...]

*L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'**INVALSI** nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'**Alternanza scuola-lavoro**, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

4. *I candidati **non appartenenti a Paesi dell'Unione europea**, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.*



Crediti scolastici e crediti formativi

Ormai da quasi vent'anni, da quando venne riformato l'esame sperimentale della maturità, in funzione della valutazione finale nell'esame di Stato è prevista l'attribuzione di crediti scolastici sotto forma di voto numerico e integrati da crediti formativi, che concorrono a determinare il voto finale dopo l'espletamento delle prove.

Il voto dei crediti viene assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale del terzo e quarto anno di corso e in occasione dello scrutinio finale del quinto anno per l'ammissione degli studenti all'esame; è reso pubblico unitamente ai voti conseguiti in ogni disciplina e nel comportamento per gli studenti ammessi.

Cosa ha modificato il decreto legislativo in materia di crediti scolastici e crediti formativi?

Mentre, pur modificandone sostanzialmente i punteggi, il decreto ha **confermato l'esistenza del credito scolastico**, ha invece ignorato completamente il **credito formativo**, che, pertanto, **non sarà più previsto** nella determinazione del punteggio finale del credito scolastico per il nuovo esame.

Inoltre, il maggior peso dei punteggi del credito scolastico è conseguente al diverso peso attribuito alle prove d'esame e anche alla riduzione delle prove scritte da tre a due.

Il punteggio complessivo massimo del credito scolastico degli ultimi tre anni, secondo la tabella A allegata al decreto, passa da 25 a 40 punti, in base alla seguente variazione.

TABELLA A								
Media dei voti (in decimi)	Credito scolastico (punti)						Totale	
	primo anno		secondo anno		terzo anno		Oggi	Domani
	oggi	Domani	oggi	domani	Oggi	domani		
<6	-	-	-	-	-	7-8		
6	3-4	7-8	3-4	8-9	4-5	9-10		
tra 6 e 7	4-5	8-9	4-5	9-10	5-6	10-11		
tra 7 e 8	5-6	9-10	5-6	10-11	6-7	11-12		
tra 8 e 9	6-7	10-11	6-7	11-12	7-8	13-14		
tra 9 e 10	7-8	11-12	7-8	12-13	8-9	14-15		
Totale mx							25	40

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

Informativa alle famiglie sullo stato dei crediti

Il Miur con nota 3050 del 04-10-2018 ha previsto che, per mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza della propria situazione, i consigli di classe, entro lo scrutinio intermedio, provvedano a calcolare il credito complessivo del terzo e quarto anno dandone informazione agli studenti e alle famiglie.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 15 - Attribuzione del credito scolastico (candidati **interni**)

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli studenti o per gruppi di studenti, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'Art. 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso.

Per i candidati **esterni** le variazioni dei punteggi previsti per i candidati interni verranno modificati in analogia.

Per loro il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 15 - Attribuzione del credito scolastico (candidati **esterni**)

La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'Art. 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.



Sedi d'esame

L' Art. 16 del decreto legislativo disciplina, tra l'altro, i criteri di assegnazione dei candidati interni ed esterni alle sedi d'esame.

Per le sedi d'esame cambia qualcosa?

Per i primi (candidati interni) nulla è innovato rispetto alla situazione attuale.

I candidati interni delle scuole statali e paritarie svolgono infatti gli esami nelle sedi delle scuole frequentate, ma per i candidati esterni, mentre viene confermata la disposizione che li esclude dall'effettuare l'esame nella sede di scuole paritarie che dipendano dallo **stesso gestore** di scuole **non statali e non paritarie o in corsi di preparazione** presso cui hanno seguito il percorso formativo in funzione dell'esame di Stato, non verrà più consentito di indicare sede e scuola di gradimento (almeno tre preferenze).

Sarà infatti l'Usr ad **assegnare i privatisti alle scuole** statali o paritarie, ripartendoli tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari in numero **non superiore ai candidati al 50%** dei candidati interni, fermo restando il numero massimo di **35 candidati per commissione**.

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 14, comma 3 - Ammissione dei candidati esterni

I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.

Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi adottati, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'Art. 16, comma 4.

Secondo l'Art. 2 della legge 176/2007 per i candidati esterni, gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelle ubicate nel comune di residenza, ovvero, in caso di mancanza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore mancanza del medesimo indirizzo, nella regione.

Considerato che la disposizione prevista dalla legge 176/2007 non è tra quelle abrogate dal decreto legislativo, si deduce che la localizzazione della sede d'esame per i candidati esterni seguirà la procedura precedentemente prevista.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 16 - Sede d'esame

1. Sono sedi degli esami per i candidati **interni** le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.
2. Per i candidati **esterni** sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'Art. 14, comma 3, e secondo le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all'Art. 12, comma 4.
3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.



Commissioni d'esame

Le disposizioni attuali sulle Commissioni d'esame vertono su questi elementi:

- **presidente:** esterno e unico per Commissione;
- **numero classi per ogni Commissione:** due;
- **numero commissari:** 50% esterni e 50% interni;
- **numero membri esterni:** tre comuni alle due classi;
- **numero membri interni:** tre;
- **numero massimo di candidati per classe:** 35;
- **numero massimo di candidati esterni:** mx 50% dei candidati interni.

Cosa cambia con il decreto legislativo?

Il decreto legislativo **conferma** sostanzialmente quanto previsto attualmente, se pur con formulazioni diverse. In particolare può sembrare modificatrice la nuova formulazione relativa ai membri interni laddove si dispone che la commissione è composta *per ciascuna delle due classi da tre membri interni*. La formulazione farebbe pensare ad una Commissione dove, a fronte di tre membri esterni, vi siano sei membri interni (tre per ogni classe).

Allo stesso modo, nella nuova formulazione, il presidente sarebbe a capo di tutte le Commissioni presenti all'interno della scuola, anziché per due sole classi.

L'interpretazione autentica sia per la presidenza delle Commissioni, sia per i commissari interni, viene però dalla relazione illustrativa e dalle relazione tecnica che accompagna-

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

no il decreto legislativo: **nessuna modifica** sulla composizione delle Commissioni rispetto alla situazione esistente.

Una novità introdotta dal decreto legislativo viene dal comma 5 dell'Art. 16 che prevede l'istituzione di un **elenco** regionale dei **presidenti di commissione** che andrà a sostituire l'attuale disposizione che prevede ogni anno la presentazione di apposita domanda. Il Miur fisserà con decreto i requisiti richiesti e specifiche azioni formative per esercitare.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 16 - Commissioni d'esame

4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni.

In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.

I commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

5. Presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.



Le prove d'esame: **gli scritti**

Fino all'anno scolastico 2017-18 per l'esame di Stato al termine del II ciclo erano previste due prove scritte proposte dal Ministero dell'Istruzione e una (il cosiddetto quizzone) predisposta dalla singola Commissione d'esame. Dopo queste tre prove gli studenti dovevano affrontare il colloquio finale.

Cosa cambia per le prove scritte con il decreto legislativo 62/2017?

Le prove scritte **passano da tre a due**. Scompare la prova (quizzone) predisposta dalla Commissione esaminatrice e restano le due prove a carattere nazionale.

Sostanzialmente la finalità della prima prova scritta è la stessa già prevista dal Regolamento attuativo della riforma Berlinguer (legge 425/1997), con la sola differenza di non avere previsto la *“la libera espressione della personale creatività”* del candidato.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 17 - Prove di esame scritte

1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori.
2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
3. La prima prova, in forma scritta, accerta la **padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato**. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.

L'Art. 17 del nuovo decreto legislativo prevede l'emanazione di apposito decreto ministeriale per definire i **quadri di riferimento** per la redazione e lo svolgimento delle prove in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.

Vi è inoltre un'altra **novità**: il decreto prevede la definizione di **griglie di valutazione** per l'attribuzione dei punteggi delle due prove scritte, con l'obiettivo di uniformare i criteri di valutazione.

Quadri di riferimento e griglie di valutazione

In attuazione di quanto previsto dall'Art. 17 del d.lvo 62/2017, è stato emanato il decreto ministeriale 769 del 26.11.2018 che per la prima e la seconda prova scritta ha definito per i licei 15 quadri di riferimento con relative griglie di valutazione, 29 per gli istituti professionali e 33 per gli istituti tecnici.

Per quanto riguarda la prima prova scritta, unica per tutti i percorsi e gli indirizzi, il Quadro di riferimento prevede tre tipologie di prove con sette tracce complessive, e per ogni tipologia la struttura delle tracce, nonché i nuclei tematici fondamentali per eventuali collegamenti alle tematiche contenute nelle tracce.

Il d.m. 769/2018 conferma la durata massima della prova scritta in sei ore.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 17 - Prove di esame scritte

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle vigenti Indicazioni nazionali e Linee guida, i **quadri di riferimento** per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le **griglie di valutazione** per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'Art. 18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.
7. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono individuate annualmente entro il mese di gennaio le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio.
8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla Commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

[...]

Art. 16

6. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.

Dal decreto ministeriale 769/2018

Caratteristiche della prova d'esame

1) Tipologie di prova

A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

B. Analisi e produzione di un testo argomentativo

C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale di cui all'Art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette tracce: due per la tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C.

2) Struttura delle tracce

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va dall'Unità d'Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti cronologici o due generi o forme testuali.

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia proporrà un singolo testo compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione più ampia, chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprendimento sia dei singoli passaggi sia dell'insieme. La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo d'appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio.

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La traccia proporrà problematiche vicine all'orizzonte esperienziale delle studentesse e degli studenti

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si potrà richiedere al candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo.

Nuclei tematici fondamentali

Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche contenute nelle tracce, le tematiche trattate potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, agli ambiti previsti dall'Art. 17 del D. Lgs 62/2017, e cioè:

- ambito artistico;
- ambito letterario;
- ambito storico;
- ambito filosofico;
- ambito scientifico;
- ambito tecnologico;
- ambito economico;
- ambito sociale.



Le prove d'esame: **il colloquio**

I contenuti del colloquio sono sostanzialmente gli stessi precedentemente previsti in riferimento alle discipline di studio dell'ultimo anno di corso con la sola incertezza della trattazione dell'esperienza delle attività di Alternanza scuola-lavoro.

Ma cambia qualcosa?

Oltre ad utilizzare i **quadri di riferimento** per la redazione e lo svolgimento delle prove per privilegiare i nuclei tematici fondamentali di ciascuna disciplina e impiegare le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi delle due prove scritte al fine di uniformare i criteri di valutazione, gli istituti scolastici erano in attesa della decisione ministeriale sull'Alternanza dopo che il Ministro ne aveva annunciato l'esclusione.

Il decreto legislativo 62/2017 ha previsto che le Commissioni considerino anche le relazioni dei candidati sulla loro esperienza di **Alternanza scuola-lavoro** e accertino conoscenze e competenze acquisite dai candidati relativamente alle attività per **"Cittadinanza e Costituzione"**.

I tempi troppo avanzati nell'anno scolastico hanno probabilmente indotto il Miur a rimandare alla maturità 2020 eventuali modifiche sull'Alternanza nel colloquio, confermando, quasi certamente, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 62/2018. L'ultima parola in merito, come precisato dal Miur, verrà fornita entro il mese di gennaio 2019.

Mentre le esperienze di Alternanza scuola-lavoro sono comuni a tutti gli studenti, le attività di Cittadinanza e Costituzione, invece, sono circoscritte a specifici progetti non diffusi sull'intero territorio nazionale.

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

I chiarimenti annunciati dal Miur potrebbero servire a dirimere i residui dubbi su Alternanza e su Cittadinanza.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 17 - Colloquio

9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la Commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'Art. 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'**esperienza di Alternanza scuola-lavoro** svolta nel percorso di studi.

Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività di cui all'Art. 14, comma 3, ultimo periodo.

10. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «**Cittadinanza e Costituzione**», di cui all'Art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.

11. Per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla Commissione, è prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

GLOSSARIO MINIMO

Nota Miur 2008 - A seguito dei recenti processi di riforma della scuola, gli obiettivi e le conoscenze una volta compresi nell'insegnamento dell'Educazione civica sono confluiti in un nuovo insegnamento, denominato **Cittadinanza e Costituzione**, sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo sia in quella del secondo ciclo.

Compito della scuola è infatti quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle superiori, competenze e quindi comportamenti di **"cittadinanza attiva"** ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. Spetta a tutti gli insegnanti far acquisire gli strumenti della cittadinanza, in particolare ai **docenti dell'area storico-geografica e storico-sociale**.

L'insegnamento Cittadinanza e Costituzione ha l'obiettivo di costruire più ampie competenze di cittadinanza, rispetto agli obiettivi del tradizionale insegnamento di Educazione civica. Altra novità è la responsabilità distribuita tra più docenti per raggiungere l'obiettivo.

Le competenze di cittadinanza sono comprese tra quelle di base che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione, devono raggiungere al termine del biennio dell'obbligo, a sedici anni. Tutti gli allievi e le allieve dovranno possedere alcune competenze comuni, che si rifanno alle **competenze "chiave" europee**. Tra queste uno spazio significativo è riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri della cittadinanza e quindi ai "diritti garantiti dalla Costituzione".

Numerose sono le iniziative attuate dal Miur, in collaborazione con diverse istituzioni, enti e associazioni, per sostenere le scuole in questo compito.



Esiti dell'esame

Le modifiche apportate ai crediti scolastici e la riduzione del numero di prove scritte determineranno effetti modificatori sulle parti che concorrono all'esito finale dell'esame, pur nella invarianza del valore totale complessivo dei punti assegnabili (mx 100 mi).

Come? Con quali variabili?

Le variazioni sono individuabili nella seguente tabella:

Prove	Punteggi mx attuali	Punteggi mx nuovo esame
Credito complessivo ultimi tre anni di corso	25 punti	40 punti
Prima prova scritta	15 punti	20 punti
Seconda prova scritta	15 punti	20 punti
Terza prova scritta (quizzone)	15 punti	-
Colloquio	30 punti	20 punti
Totale	100 punti	100 punti

Come si può rilevare, le variazioni dei punteggi determinano un incremento del peso del credito scolastico (dal 25% al 40%) con maggior valorizzazione del percorso scolastico dello studente e una minore incidenza delle prove d'esame (dal 75% al 60%).

L'esame si intende superato positivamente se il candidato ottiene complessivamente almeno 60/100 nelle prove scritte e nel colloquio.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 18 - Esiti dell'esame

1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui all'Art. 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti.
2. La Commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'Art. 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'Art. 17, comma 7, è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.
3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'Art. 17 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo.
4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi.



Il bonus e la lode

Come corollario dell'attribuzione della valutazione finale dell'esame, le disposizioni hanno previsto da sempre un intervento discrezionale della Commissione esaminatrice per premiare il merito delle prestazioni conseguite dallo studente nelle prove, sotto forma di **bonus** e di **lode**.

Per il **bonus** la Commissione fino all'ultima maturità poteva motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti, a condizione che il candidato avesse ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno 70 punti.

Per l'attribuzione della **lode** il candidato doveva aver conseguito sia il punteggio massimo di 100 su 100 senza fruire dei punteggi aggiuntivi del bonus che il punteggio massimo di 25 punti per il credito scolastico (voto unanime del consiglio di classe), riportando negli scrutini finali degli ultimi tre anni di corso soltanto voti uguali o superiori a otto decimi.

Con il decreto cosa cambia per il bonus e per la lode?

Per il **bonus** il decreto legislativo non prevede il riferimento alla situazione pregressa del credito scolastico e si limita a richiedere che quest'ultimo sia pari ad almeno trenta punti.

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

Per quanto riguarda i punteggi complessivi conseguiti nelle prove d'esame, prevede che siano complessivamente pari ad almeno cinquanta punti.

Conseguentemente le modifiche introdotte per il bonus sono quelle individuate nella seguente tabella di raffronto:

CONDIZIONI NECESSARIE PER L'ATTRIBUZIONE DEL BONUS (MASSIMO 5 PUNTI)				
Riferimenti	Punteggi attuali		Punteggi nuovo esame	
Credito scolastico almeno	15 punti su 25	60%	30 punti su 40	75%
Somma delle prove d'esame almeno	70 punti su 100	70%	50 punti su 100	50%

Anche per l'attribuzione del bonus, dunque, peserà maggiormente il credito scolastico rispetto alle prove d'esame.

Per l'attribuzione della **lode** il decreto legislativo conferma l'unanimità sia della decisione della Commissione sia del Consiglio di classe per l'attribuzione del punteggio massimo del credito scolastico. Prevede, altresì, che il candidato abbia conseguito il punteggio massimo nelle prove scritte e nel colloquio.

Il decreto, tuttavia, non fa più riferimento alla attribuzione pregressa della valutazione elevata negli scrutini finali degli ultimi tre anni di corso.

Dal testo del Decreto 62/2017

Artr. 18 - Esiti dell'esame: bonus e lode

5. La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di **cinque** punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno **trenta** punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a **cinquanta** punti.
6. La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
 - a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
 - b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.
7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della Commissione, con la sola indicazione "non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.



Studenti con **disabilità all'esame**

In base alla normativa attuale gli studenti con disabilità all'esame possono sostenere prove **equipollenti e tempi più lunghi** per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche, avvalendosi anche della presenza di **assistenti** per l'autonomia e la comunicazione. Possono sostenere le prove con l'uso degli **ausili** loro necessari.

Cosa cambia con il decreto 62/17? Quali innovazioni per gli studenti con disabilità che sostengono l'esame?

Sostanzialmente viene confermata l'attuale normativa.

Spetta al consiglio di classe stabilire la tipologia delle prove d'esame e l'eventuale valore equipollente tenendo conto del PEI.

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita in proposito dal consiglio di classe, predispone **prove differenziate** e può consentire un **tempo maggiore** per il loro svolgimento; può altresì consentire che per lo svolgimento e la correzione delle prove gli studenti con disabilità possano avvalersi dell'**aiuto dei docenti e degli esperti** che li hanno seguiti durante l'anno scolastico.

Se le prove hanno **valore equipollente**, danno diritto al rilascio del diploma.

Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla Commissione **prove non equipollenti** o che **non partecipano agli esami** o che **non sostengono una o più prove**, viene rilasciato un **attestato di credito formativo**.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 20 - Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità

1. [...] Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.
2. La Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la Commissione del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.
4. La Commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.
5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla Commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo Art. 21, comma 2.



Studenti con **DSA** all'esame

Attualmente per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) in sede di esame si tiene conto della loro particolare situazione personale. Anche in sede d'esame, come nelle attività ordinarie svolte in corso d'anno, hanno diritto di avvalersi di strumenti compensativi e dispensativi. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Come il decreto ha modificato la normativa d'esame per gli studenti con DSA?

Oltre a confermare l'impiego di strumenti compensativi e di misure dispensative, il nuovo decreto prevede che per i candidati che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, la Commissione sottopone i candidati alla prova orale in sostituzione della prova scritta.

Per particolari casi in cui il disturbo di apprendimento è grave e associato anche ad altre patologie, lo studente durante l'anno può essere **esonerato** dall'insegnamento delle **lingue straniere** e ammesso a seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 20 - Esame di Stato per le studentesse e gli studenti disturbi specifici di apprendimento

10. *La Commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.*
11. *Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.*
12. *Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.*
13. *In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 6. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.*



Diploma e curriculum

La parte conclusiva del decreto prende in considerazione gli oggetti attestanti l'esito finale dell'esame e del percorso scolastico, diploma e curriculum.

Quali innovazioni?

Mentre non vi è innovazione sostanziale per il diploma, il curriculum, invece, costituisce una novità assoluta. Verrà allegato al diploma e riporterà:

- le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse;
- i livelli di apprendimento conseguiti nella prove scritte a carattere nazionale (Invalsi), distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, riportati in una specifica sezione in forma descrittiva,;
- la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese;
- le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite;
- le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico;
- le attività di Alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

Con proprio decreto il Miur definirà il modello nazionale del curriculum, atteso entro marzo 2019.

Dal testo del Decreto 62/2017

Art. 21 - Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.
2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nella prove scritte a carattere nazionale di cui all'Art. 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di Alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n.107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.
3. Con proprio decreto, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

Dalla circolare ministeriale 3050 del 04-10-2018

LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE

Il d.lgs. n. 62/2017 fissa in modo puntuale i passaggi volti all'applicazione delle nuove norme. In particolare, si segnala:

- 1) il decreto ministeriale che definisce, nell'ambito delle materie caratterizzanti, la disciplina o le **discipline** oggetto della **seconda prova** e le modalità organizzative relative allo svolgimento del **colloquio**. Tale decreto deve essere emanato **entro il mese di gennaio**, come previsto dall'Art. 17, comma 7;
- 2) l'**ordinanza ministeriale** che fissa le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminare, ai sensi dell'Art. 12, comma 4.
L'ordinanza sarà emanata **entro il mese di febbraio**, al fine di facilitare il lavoro delle scuole e delle commissioni;
- 3) il decreto ministeriale che adotta, ai sensi dell'Art. 21, i modelli del **diploma finale** e del **curriculum** dello studente. Tale decreto sarà emanato **entro il mese di marzo**.

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

Sintesi dei cambiamenti a confronto

PROVE INVALSI	
COM'ERA PRIMA	COME SARÀ
<p>Nella scuola secondaria di II grado le prove nazionali si svolgevano in corso d'anno soltanto per gli studenti delle seconde classi.</p> <p>La partecipazione alle prove non aveva effetti sul curriculum o sulla valutazione dello studente.</p> <p>Le prove riguardavano le materie di italiano e di matematica.</p>	<p>Le prove nazionali si svolgeranno anche per gli studenti del quinto anno, due mesi prima dell'esame (a partire dal 2019-20).</p> <p>La partecipazione alle prove sarà requisito necessario per l'ammissione all'esame.</p> <p>Le prove riguarderanno oltre a italiano e matematica, anche l'inglese.</p> <p>Si svolgeranno in modalità <i>computer based</i>.</p>
AMMISSIONE ALL'ESAME (VOTI)	
COM'ERA PRIMA	COME SARÀ
<p>Per essere ammesso all'esame lo studente doveva avere la sufficienza (almeno sei decimi) in ogni materia e (almeno sei decimi) nel comportamento.</p>	<p>Lo studente potrà essere ammesso all'esame anche con insufficienza in una o più materie.</p> <p>In questo caso il consiglio di classe deciderà l'ammissione con delibera motivata.</p>
AMMISSIONE ALL'ESAME (ALTRI REQUISITI)	
COM'ERA PRIMA	COME SARÀ
<p>Oltre ai voti sufficienti in ogni disciplina e nel comportamento, lo studente doveva conseguire la validità dell'anno scolastico.</p>	<p>Oltre alla sufficienza nelle discipline di studio e alla validità dell'anno scolastico (confirmata), lo studente dovrà possedere dal 2019-20 il requisito di partecipazione alle prove Invalsi e di attività di Alternanza scuola-lavoro svolte nell'ultimo triennio.</p>
CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI	
COM'ERA PRIMA	COME SARÀ
<p>Nello scrutinio finale degli ultimi tre anni veniva attribuito il punteggio del credito scolastico integrato dal punteggio del credito formativo.</p> <p>Il punteggio massimo attribuibile ai crediti scolastici era pari a 25 punti sui 100 del voto finale.</p>	<p>Nello scrutinio finale degli ultimi tre anni verrà attribuito il punteggio del credito scolastico senza integrazione di punteggi del credito formativo (soppresso).</p> <p>Il punteggio massimo attribuibile ai crediti scolastici sarà pari a 40 punti sui 100 del voto finale.</p>
ASSEGNAZIONE DEI PRIVATISTI ALLA SEDE D'ESAME	
COM'ERA PRIMA	COME SARÀ
<p>I candidati esterni (privatisti) indicavano almeno tre istituti di loro gradimento presso cui sostenere l'esame.</p>	<p>L'USR assegnerà la sede d'esame ai candidati esterni, distribuendoli in modo uniforme in istituti statali e paritari e ripartendoli tra le commissioni in numero non superiore al 50% dei candidati interni.</p>

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

PROVE SCRITTE E PUNTEGGI

COM'ERA PRIMA

Le prove scritte erano tre: due proposte dal Miur e una predisposta dalla Commissione d'esame (quizzone).
Il punteggio attribuibile alle prove era di 15 punti mx per ciascuna prova, pari ad un massimo di 45 punti su 100.

COME SARÀ

Le prove scritte saranno due proposte dal Miur.
Il punteggio attribuibile alle prove sarà di 20 punti mx per ciascuna prova, pari ad un massimo di 40 punti su 100.

VOTO DEL COLLOQUIO

COM'ERA PRIMA

Il voto massimo che la Commissione poteva attribuire nel colloquio era di 30 punti.

COME SARÀ

Il voto massimo che la Commissione potrà attribuire nel colloquio sarà di 20 punti.

VOTO FINALE D'ESAME

COM'ERA PRIMA

Il voto massimo di 100 su 100 risultava dalla somma del credito scolastico (mx 25 punti), delle tre prove scritte (mx 15 punti ognuna pari a 45) e del colloquio (mx 30 punti).

COME SARÀ

Il voto massimo di 100 su 100 risulterà dalla somma del *credito* scolastico (mx 40 punti), delle due prove scritte (mx 20 punti ognuna pari a 40) e del colloquio (mx 20 punti).

BONUS SUL VOTO FINALE D'ESAME

COM'ERA PRIMA

La Commissione poteva aggiungere al voto finale d'esame un bonus fino a 5 punti, a condizione che il candidato avesse conseguito almeno 15 punti su 25 nel credito scolastico con cui era stato ammesso all'esame e avesse anche ottenuto nelle prove d'esame (scritte e orale) complessivamente almeno 70 punti su 100.

COME SARÀ

Il bonus è confermato nel punteggio massimo attribuibile di 5 punti, ma ne sono modificati i criteri e le condizioni di attribuzione. Infatti il candidato deve avere conseguito almeno 30 punti su 40 nel credito scolastico e non meno di 50 punti su 100 complessivi nelle prove d'esame (scritte e orale).

CURRICULUM

COM'ERA PRIMA

Nella precedente normativa d'esame non vi erano disposizioni in merito.

COME SARÀ

È previsto il curriculum dello studente da allegare al diploma.
Con decreto il Miur ne definirà il modello nazionale all'interno del quale saranno indicate le discipline del piano degli studi e loro orario; i livelli di apprendimento conseguiti nella prove Invalsi; la certificazione sull'uso della lingua inglese; le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite; le attività culturali e artistiche svolte in ambito extra scolastico; le attività di Alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite.

I protagonisti del nuovo esame di maturità

CANDIDATI PRESENTI ALL'ESAME (INTERNI E PRIVATISTI)

- Nella **prima prova scritta** d'esame sono chiamati ad esprimere competenze diverse, in particolare con riferimento alla comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre alla personale riflessione critica.
- Nella **seconda prova**, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, sono impegnati ad evidenziare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.
- Nel colloquio espongono, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'**esperienza di Alternanza scuola-lavoro** svolta nel percorso di studi.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Definisce motivate deroghe al limite dei tre quarti di frequenza oraria annuale per i casi eccezionali, congruamente documentati, ai fini della **validità dell'anno scolastico**.

COMMISSIONE D'ESAME

- **Composizione** tipo: presidente esterno ed unico per Commissione, due classi per ogni Commissione, tre componenti interni e tre esterni comuni alle due classi, 35 candidati al massimo per classe di cui esterni mx 50%.
- È presieduta da un **Presidente** scelto da apposito **elenco** regionale.
- Tiene conto del **documento** predisposto da ogni consiglio di classe entro il 15 maggio in cui sono esplicitati i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.
- Valuta i gravi motivi di **assenza di candidati** alle prove e può disporre una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame.
- Predisporre una **parte della seconda prova** nei percorsi dell'istruzione professionale, in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.
- Può provvedere alla **correzione** delle prove scritte operando per aree disciplinari.
- In sede di **colloquio finale** propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.
- Dispone di un massimo di **venti punti** per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di un massimo di **venti punti** per il colloquio.
- Può attribuire, a determinate condizioni, un **bonus** aggiuntivo fino a 5 punti.
- All'unanimità può attribuire la **lode** a candidati che raggiungono 100 punti su 100 e siano stati ammessi con il punteggio massimo previsto per i crediti scolastici.
- Assume le **decisioni finali** di valutazione dei candidati a maggioranza assoluta.

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Delibera la sanzione per **reati di particolare gravità** tali da ingenerare un elevato allarme sociale, e la non ammissione all'esame.

CONSIGLIO DI CLASSE

- A favore di studenti con disabilità o con DSA può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle **prove Invalsi**.
- Valuta i gravi motivi documentati che impediscono la presenza degli studenti alle prove INVALSI per consentire la loro partecipazione a **prove suppletive**.
- Elabora, entro il **quindici maggio** di ciascun anno, un documento che esplicita i **contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo**, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti; il documento viene trasmesso alla commissione d'esame.
- Ai fini della **validità dell'anno scolastico** applica le deroghe al limite del monte ore di presenza a scuola dello studente, purché la frequenza effettiva consenta sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
- Con decisione motivata e registrata a verbale può deliberare l'**ammissione all'esame** di studenti con insufficienze.
- Per gli studenti con disabilità stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.
- Fornisce alla Commissione d'esame la **documentazione** relativa alle attività svolte dagli studenti con disabilità, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione.
- Decide per tutti gli studenti il punteggio complessivo del **credito scolastico** del triennio fino ad un massimo di 40 punti e ne dispone la pubblicazione all'albo della scuola, unitamente alla decisione di ammissione all'esame.

DIRIGENTI SCOLASTICI

- Possono essere compresi in **apposito elenco regionale** dei presidenti di Commissione, secondo requisiti che saranno definiti dal Ministero.
- Se compresi nell'**elenco regionale** partecipano a specifiche **azioni formative** per il corretto svolgimento della funzione di presidente di Commissione.

INVALSI

- Predisporre e gestisce entro aprile le **rilevazioni degli apprendimenti** relativi alle discipline di italiano, matematica e inglese finalizzate all'ammissione degli studenti all'esame.
- Per la prova di **inglese** accerta i livelli di apprendimento attraverso **prove di posizionamento** sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori.

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

- Definisce i **requisiti** necessari per la costituzione, presso l'Ufficio scolastico regionale, dell'**elenco dei presidenti** di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché **docenti** della scuola secondaria di secondo grado.
- Assicura specifiche **azioni formative** per il corretto svolgimento della funzione di **presidente** di Commissione.
- Definisce con decreto i **quadri di riferimento** per la redazione e lo svolgimento delle prove d'esame in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
- Con lo stesso decreto definisce **griglie di valutazione** per l'attribuzione dei punteggi delle due prove scritte, con l'obiettivo di **uniformare** i criteri di valutazione.
- Fornisce con decreto le indicazioni per consentire ai candidati **privatisti** di dimostrare di avere svolto **attività assimilabili all'Alternanza scuola-lavoro**, ai fini dell'ammissione all'esame.
- Per specifici indirizzi di studio nei quali sono previste **tre prove scritte** d'esame, anziché due, definisce la ripartizione del punteggio delle prove.

STUDENTI CON DISABILITÀ

- Partecipano alle prove standardizzate nazionali (Invalsi). Per loro il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.
- Si avvalgono di **prove differenziate** predisposte dalla Commissione d'esame e di un **tempo maggiore** per lo svolgimento delle prove.
- Possano avvalersi dell'**aiuto dei docenti e degli esperti** che li hanno seguiti durante l'anno scolastico per lo svolgimento e la correzione delle prove.
- Se le prove hanno **valore equipollente**, hanno diritto al rilascio del diploma.
- Se per loro sono state predisposte dalla Commissione **prove non equipollenti** oppure **non partecipano agli esami** o **non sostengono una o più prove**, hanno diritto al rilascio di un **attestato di credito formativo**.

STUDENTI CON DSA

- Partecipano alle prove standardizzate nazionali (Invalsi). Per loro il consiglio di classe può disporre adeguati **strumenti compensativi** coerenti con il PDP (Piano Didattico Personalizzato).
- **Se dispensati dalla prova scritta di lingua straniera** o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale Invalsi di **lingua inglese**.
- Per lo svolgimento delle prove standardizzate il consiglio di classe può disporre per loro adeguati **strumenti compensativi** coerenti con il piano didattico personalizzato.
- Sono **ammessi** a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del piano didattico personalizzato.
- Per le prove d'esame possono disporre di **tempi più lunghi** di quelli ordinari su decisione della Commissione.
- Potranno utilizzare apparecchiature e **strumenti informatici** solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno.
- Se la certificazione prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato sostituiscono la prova scritta di lingua straniera con il **colloquio orale**.
- Gli studenti dispensati dalla lingua straniera per gravità di disturbo certificato, in sede di esame sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame.
- Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta **menzione** delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

STUDENTI ESTERNI (PRIMA DELL'ESAME)

- Presentano **domanda** per sostenere l'esame presso una scuola statale o paritaria entro il termine fissato dal Miur.
- Partecipano alle **prove Invalsi** presso la stessa scuola statale o paritaria nella quale sosterranno l'esame; dal 2019-20 la partecipazione sarà requisito di ammissione all'esame.
- Sono **assegnati** dall'USR ad un istituto statale o paritario ripartendoli tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari in modo che il loro numero non superi il 50% dei candidati interni.
- Per l'ammissione all'esame devono dimostrare di avere svolto attività di **Alternanza scuola-lavoro** assimilabili (dal 2019-20).
- Se studenti interni, diventano esterni nel caso in cui si ritirano dalla scuola frequentata entro il **15 marzo**.
- Se non sono in possesso di **promozione all'ultima classe**, devono sostenere un **esame preliminare** davanti ai docenti della classe dell'istituto che sarà sede d'esame.
- Se in possesso dell'**idoneità all'ultimo anno**, devono sostenere un **esame preliminare** davanti ai docenti della classe dell'istituto che sarà sede d'esame.

STUDENTI INTERNI (PRIMA DELL'ESAME)

- Partecipano alle **prove Invalsi** per acquisire il diritto all'ammissione all'esame (dal 2019-20).
- In caso di assenza alle prove INVALSI per gravi motivi documentati sono ammessi alle **prove suppletive**, previa verifica da parte del Consiglio di classe.
- Sono ammessi all'esame se il consiglio di classe accerta per ciascuno di loro la **validità dell'anno scolastico**. La mancata validità dell'anno scolastico li esclude dall'esame.
- Possono essere ammessi direttamente all'esame **per merito** se, studenti del quarto anno di corso, hanno riportato nello scrutinio finale non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento, se hanno seguito un regolare corso di studi e hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il quarto anno.
- Sono esclusi dall'ammissione all'esame per decisione del Consiglio di istituto gli studenti che sono incorsi in **reati di particolare gravità** tale da ingenerare un elevato allarme sociale.



FAQ relative al **nuovo esame di maturità**

1. Le prove INVALSI saranno inserite tra le prove d'esame?

Per la prima volta le prove nazionali standardizzate INVALSI riguarderanno l'esame di Stato, anche se non ne faranno parte direttamente, in quanto ne è prevista la partecipazione degli studenti soltanto come requisito necessario per essere ammessi all'esame. Anche i candidati esterni dovranno sostenere le prove per essere ammessi all'esame. Le prove verranno svolte prima dell'esame (entro aprile). Per il 2018-19 le prove non avranno tuttavia valore come requisito di ammissione all'esame. Lo saranno, salvo cambiamenti, dal 2019-20.

2. Le prove INVALSI quale incidenza hanno sul voto d'esame?

L'esito delle prove INVALSI, a cui gli studenti sono obbligati a partecipare, non incide sul voto finale d'esame, qualunque esso sia (negativo o positivo), in quanto esse rappresentano per lo studente soltanto un obbligo di partecipazione ai fini dell'ammissione all'esame (a decorrere dal 2019-20).

3. Della partecipazione alle prove INVALSI resta traccia da qualche parte?

Sì. Nel curriculum allegato al diploma conseguito con il superamento dell'esame di Stato viene riportata, tra l'altro, l'indicazione, in forma descrittiva, dei livelli raggiunti nelle prove a carattere nazionale INVALSI, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione (italiano, matematica e inglese). È quindi importante per gli studenti che la partecipazione alle prove non si limiti ad un semplice e doveroso adempimento for-

male, ma sia occasione per mettere in evidenza conoscenze e competenze nelle discipline oggetto di rilevazione.

4. Uno studente ospedalizzato per lungo tempo può fruire delle deroghe per acquisire la validità dell'anno scolastico ed essere ammesso all'esame?

La deroga relativa ad una lunga assenza dalle lezioni non costituisce di per sé legittimazione ad ottenere la validità dell'anno scolastica. Spetta al consiglio di classe valutare se, in considerazione della prolungata assenza, sussistano comunque sufficienti elementi per la valutazione dello studente e la conseguente sua ammissione all'esame.

5. L'assenza dalle lezioni del sabato di uno studente ebraico può rientrare nelle deroghe deliberate dal Collegio docenti e applicate dal Consiglio di classe ai fini della validità dell'anno scolastico?

Sì. Una circolare ministeriale (n. 20/2011) ha compreso tra le deroghe dovute:

- la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- l'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

6. Se uno studente ha subito nel corso dell'anno provvedimenti disciplinari di una certa entità, può non essere ammesso all'esame?

Sì. Il decreto legislativo non ha innovato le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998), che prevede la non ammissione all'esame, deliberata dal Consiglio d'istituto, nei confronti degli studenti che siano incorsi in reati di particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

7. Se uno studente non consegue la validità dell'anno ma risulta valutato positivamente nello scrutinio finale, può essere ammesso ugualmente all'esame?

No. Lo studente per il quale il Consiglio di classe ha deliberato la non validità dell'anno scolastico in applicazione delle deroghe disposte dal Collegio dei docenti, viene escluso dallo scrutinio finale e, pertanto, non viene nemmeno valutato.

8. Per essere ammessi all'esame occorre avere almeno sei decimi in ogni materia oppure basta la media complessiva del sei?

In precedenza occorreva conseguire in ogni disciplina e nel comportamento almeno sei decimi per essere ammessi all'esame. Ora, secondo il nuovo decreto legislativo, lo studente può essere ammesso all'esame anche se ha meno di sei decimi in una o più materie. In tal caso, però, l'ammissione viene deliberata dal consiglio di classe con decisione motivata registrata a verbale. La media dei voti delle diverse discipline non ha, quindi, alcuna rilevanza. Il voto del docente di religione e quello delle attività alternative, se decisivo per l'ammissione all'esame degli studenti che si avvalgono dei loro insegnamenti, viene motivato e registrato a verbale.

9. Quale peso ha la valutazione del comportamento nell'ammissione all'esame?

Un voto inferiore a sei decimi nel comportamento comporta la non ammissione all'esame, come previsto dall'attuale normativa.

A differenza di quanto disposto per l'esame di Stato per il I ciclo, la forma di valutazione del comportamento non è stata modificata, rimanendo come voto numerico espresso in decimi che, appunto per l'ammissione all'esame non potrà essere inferiore a sei decimi.

10. Sono richiesti altri requisiti per essere ammessi all'esame?

Sì. Rispetto alla normativa precedente che per l'ammissione all'esame dei candidati interni prevedeva soltanto la validità dell'anno scolastico e la sufficienza nelle discipline di studio, il decreto legislativo prevede anche:

- la partecipazione alle prove nazionali Invalsi (dal 2019-20);
- lo svolgimento dell'attività di Alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso (dal 2019-20).

11. Quali requisiti sono richiesti per i candidati esterni?

I candidati esterni, cosiddetti privatisti, sono ammessi all'esame di Stato se:

- compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico;
- se già studenti interni dell'ultimo anno di corso abbiano cessato la frequenza entro il 15 marzo.

I candidati privatisti che non siano in possesso di promozione all'ultima classe, devono sostenere un esame preliminare di idoneità.

Oltre alla partecipazione alle prove nazionali Invalsi nello stesso istituto statale o paritario presso cui sosterranno l'esame, i candidati privatisti dovranno dimostrare di avere svolto attività assimilabili all'Alternanza scuola-lavoro, secondo le indicazioni che verranno fornite da un apposito decreto ministeriale.

12. È ancora previsto che i candidati esterni indichino la scuola dove intendono sostenere l'esame?

No. In precedenza i candidati esterni dovevano indicare almeno tre istituti nei quali intendevano sostenere l'esame, ma con il nuovo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ciò non sarà più previsto e i privatisti non potranno scegliere istituti di loro gradimento.

Saranno gli USR ad assegnare la sede a tali candidati, disponendo che siano ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non superi il 50% dei candidati interni.

13. Sono state introdotte modifiche alle norme per l'ammissione anticipata all'esame per merito?

No. È confermata la possibilità per gli studenti del quarto anno (cosiddetti *ottisti*) di essere ammessi in anticipo per merito direttamente all'esame. L'Art. 13 del decreto legislativo prevede, infatti, l'ammissione, a domanda, direttamente agli esami di Stato degli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

14. Il decreto legislativo ha modificato il credito scolastico con il quale gli studenti interni accedono all'esame?

Sì. Il decreto legislativo ha modificato sostanzialmente i punteggi attribuibili ai crediti scolastici e la loro incidenza complessiva sul voto finale d'esame. Il punteggio massimo precedentemente previsto era di 25 punti. Ora può raggiungere i 40 punti con conseguente maggiore incidenza sul voto finale d'esame confermato in 100 su 100.

15. Quale incidenza avranno i crediti formativi sui crediti scolastici?

L'integrazione dei punteggi scolastici mediante la valutazione dei crediti formativi derivanti da attività extrascolastiche degli studenti non è più prevista. I crediti formativi non esistono più e, conseguentemente, i punteggi dei crediti scolastici saranno basati esclusivamente sulle votazioni conseguite per gli apprendimenti scolastici negli scrutini finali degli ultimi tre anni di corso.

16. Il candidato con DSA dispensato dalle lezioni di lingua straniera, come verrà valutato su tali competenze?

Si possono verificare due situazioni.

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede d'esame sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo.

17. Le prove d'esame come concorrono al voto finale?

Per ciascuna delle due prove scritte e per il colloquio orale la Commissione può attribuire fino a 20 punti ognuno, per un massimo complessivo di 60 punti su 100. A questo



COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

punteggio delle prove andrà aggiunto il punteggio dei crediti scolastici (mx 40 punti). Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e conseguire il diploma è di sessanta centesimi.

18. Nel voto finale d'esame è ancora prevista la lode?

Sì. Per gli studenti che conseguono un voto finale pari a 100 la Commissione, con decisione assunta all'unanimità, può deliberare l'attribuzione della lode.

19. Nel primo ciclo, al termine dei percorsi di primaria e secondaria di I grado, è previsto il rilascio della certificazione delle competenze. Si farà altrettanto al termine nella secondaria di II grado?

No. Al termine della scuola secondaria di II grado verrà rilasciato in allegato al diploma il *curriculum* dello studente su apposito modello nazionale definito dal Ministero. Il modello di *curriculum* registrerà al proprio interno l'indicazione delle discipline del piano di studi e loro orario; i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove nazionali Invalsi; la certificazione sull'uso della lingua inglese; le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite; le attività culturali e artistiche svolte in ambito extra scolastico; le attività di Alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite.

Direttore responsabile

Giovanni Vinciguerra

Comitato Scientifico

Giorgio Allulli - Dario Antiseri
Antonio Augenti - Sebastiano Bagnara
Giuseppe Costa - Gaetano Domenici
Paola Gallegati - Silvano Tagliagambe

Coordinatore Comitato Scientifico

Alfonso Rubinacci

Redazione

Maurizio Amoroso
Sergio Govi
Orazio Niceforo

Approfondimenti ed elaborazioni a cura di

Sergio Govi

Progetto grafico e impaginazione

Fabrizio Munari

Copyright: Editoriale Tuttoscuola Srl

Via della Scrofa, 39 - 00186 Roma

Tel. 06.68307851 - Fax 06.68802728

www.tuttoscuola.com

redazione@tuttoscuola.com

Vietata la riproduzione anche parziale di testi e tabelle
senza la preventiva autorizzazione dell'Editore.

Le foto utilizzate sono normalmente
di pubblico dominio e libere da diritti.

L'Editore si dichiara sin d'ora disponibile
a riconoscere eventuali diritti dei quali
non fosse stato possibile rintracciare l'origine

COME CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ

GENNAIO 2019

Dicono di Tuttoscuola



Oscar Giannino, Radio24, Mattino 24 - Morgana e Merlino

"...plaudo sempre ai colleghi di Tuttoscuola perché danno un servizio alle famiglie, agli insegnanti, al sistema pubblico. Fanno un servizio pubblico"

L'Espresso

"Tuttoscuola rappresenta da tempo una fonte autorevole e informata sul mondo dell'educazione"



Gian Antonio Stella, prima pagina del Corriere della Sera

"I numeri diffusi da Tuttoscuola sono implacabili"

Ilaria Sotis, Rai Radio1, La radio ne parla

"Tuttoscuola per chiunque si occupi di scuola è una sorta di bibbia dove si possono trovare elementi che aiutano a districarsi in questo mondo"



Aldo Grasso, Sette

"Lo studio capillare che spazza via certi slogan urlati in questi giorni è di Tuttoscuola"

Ivo Diamanti, prima pagina di Repubblica

"Le ragioni di questo 'esodo' sono ben chiarite in un recente focus preparato da Tuttoscuola"



Oscar Giannino, Radio24, La versione di Oscar

"...andate ad abbeverarvi sul sito Tuttoscuola.com perché è la fonte prioritaria di quello che avviene nell'intero universo della formazione pubblica del nostro paese"

Nicoletta Carbone, Debora Rosciani, Radio24, Cuore e denari

"...Tuttoscuola, il mensile per insegnanti, genitori e studenti, è una rivista dal 1975 di lunga e provata esperienza diffusa nelle scuole di tutto il territorio nazionale e poi il portale che vi accompagna e vi permette di seguire al meglio tutte le inchieste..."



Sara De Carli, Vita

"Tuttoscuola, rivista di riferimento per gli insegnanti e il mondo della scuola"

Rosa Polacco, Rai Radio3, Tutta la città ne parla

"Tuttoscuola, un portale che ci informa e ci aggiorna su tutte le complessità, le criticità che afferiscono al mondo della scuola"



Roberta Carlini, Internazionale

"...un sito autorevole come Tuttoscuola..."

Anna Maria De Luca, Repubblica

"Tuttoscuola, la più autorevole rivista in campo scolastico..."



TUTTOSCUOLA

ABBONATI ai nostri servizi
SCEGLI TRA **3** FORMULE

RIVISTA



LA STORICA RIVISTA MENSILE
IN FORMATO CARTACEO
E IN FORMATO DIGITALE
(CON ACCESSO ALL'ARCHIVIO
DELLA RIVISTA)

- ✓ RIVISTA TUTTOSCUOLA IN CARTACEO
- ✓ RIVISTA TUTTOSCUOLA IN DIGITALE
- ✓ ARCHIVIO RIVISTE DIGITALI
- ✓ CONTENUTI AGGIUNTIVI "EXTRA"
- ✗ CONTENUTI PREMIUM DI TUTTOSCUOLA.COM
- ✗ NEWSLETTER SETTIMANALE TuttoscuolaFOCUS
- ✓ ANNUARIO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

- TRIMESTRALE € 15
- ANNUALE € 40

TUTTO



ABBONAMENTO COMPLETO.
AVRAI ACCESSO A TUTTA
L'INFORMAZIONE
DI TUTTOSCUOLA

- ✓ RIVISTA TUTTOSCUOLA IN CARTACEO
- ✓ RIVISTA TUTTOSCUOLA IN DIGITALE
- ✓ ARCHIVIO RIVISTE DIGITALI
- ✓ CONTENUTI AGGIUNTIVI "EXTRA"
- ✓ CONTENUTI PREMIUM DI TUTTOSCUOLA.COM
- ✓ NEWSLETTER SETTIMANALE TuttoscuolaFOCUS
- ✓ ANNUARIO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

- MENSILE € 8
- TRIMESTRALE € 19 (Invece di 24)
- ANNUALE € 58 (Invece di 70)

ON-LINE



LA STORICA RIVISTA MENSILE
IN FORMATO DIGITALE
(CON ACCESSO ALL'ARCHIVIO
DELLA RIVISTA)
I CONTENUTI PREMIUM DEL SITO
LA NEWSLETTER SETTIMANALE

- ✗ RIVISTA TUTTOSCUOLA IN CARTACEO
- ✓ RIVISTA TUTTOSCUOLA IN DIGITALE
- ✓ ARCHIVIO RIVISTE DIGITALI
- ✓ CONTENUTI AGGIUNTIVI "EXTRA"
- ✓ CONTENUTI PREMIUM DI TUTTOSCUOLA.COM
- ✓ NEWSLETTER SETTIMANALE TuttoscuolaFOCUS
- ✗ ANNUARIO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

- GIORNALIERO € 0,99
- TRIMESTRALE € 9
- ANNUALE € 30

PROVA GRATUITAMENTE

e senza alcun impegno di acquisto successivo, un'unica volta nel corso dell'anno
PER DUE SETTIMANE **i servizi on line** DI TUTTOSCUOLA



+ ISTRUZIONE
È LA SOLUZIONE!

INFO

www.tuttoscuola.com
redazione@tuttoscuola.com
tel. 06.6830.7851